

Sanzioni

Contravvenzione per circolazione stradale di cui all'art. 180 CdS successivamente all'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo ex D.M. n. 110 del 2013 - Invito ad esibire il contrassegno - Legittimità - Esclusione - Necessità di esibizione del certificato assicurativo - Sussistenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26705 del 03/10/2025 (Rv. 676033 - 01)
Successivamente all'entrata a regime del processo di dematerializzazione del contrassegno assicurativo di cui al D.M. n. 110 del 2013 (attuativo del d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l.n. 27 del 2012) è illegittima la sanzione di cui all'art. 180 del codice della strada ove abbia ad oggetto il predetto contrassegno e, pertanto, disapplicabile dall'autorità giudiziaria, dovendosi esibire il solo certificato assicurativo attestante l'avvenuta stipula del contratto e il pagamento del relativo premio.